

PROVA SCRITTA A CARATTERE TEORICO ESPERIENZIALE 16 APRILE 2025

AMBITO DIRIGENTE AVVOCATO

QUESTIONARIO 3

La società Alfa è proprietaria di alcuni terreni nei Comuni di Beta e di Delta sui quali la Provincia di Gamma aveva da tempo programmato di realizzare la stazione di una metro-tramvia alla quale la società Alfa avrebbe affiancato, nell'ambito di un'iniziativa pubblico-privata, da concertare con le autorità competenti, un centro commerciale.

A tal fine, la Società Alfa presentava il 15 giugno 2012, una conforme "*proposta di accordo di programma*", con la quale domandava ai Comuni di Beta e Delta farsi promotori per la conclusione dell'accordo di cui all'art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 presso la Regione Eldorado (di seguito anche Regione).

Con delibera di Giunta del 18 ottobre 2012, n. 176, il Comune di Beta ha promosso la conclusione del possibile accordo di programma, nei confronti della Regione.

La Regione, con deliberazione del 22 aprile 2013 n. 745 ha promosso l'accordo nei confronti dei due Comuni interessati e avviato la procedura di valutazione ambientale strategica - V.A.S.

Con nota del 15 ottobre 2013, prot. n. 9970, a firma del Sindaco, il Comune di Beta ha dichiarato di non voler più concludere l'accordo in parola.

La suddetta nota è stata impugnata dalla società Alfa con ricorso ritualmente notificato avanti al TAR affidato a due motivi.

Con il primo motivo è stato sollevato il vizio di incompetenza, anche sotto il profilo di una pretesa assoluta carenza di potere, per violazione dell'art. 34, ma più propriamente dell'articolo 50 del d.lgs. 267/2000, in quanto la competenza a recedere da una trattativa di accordo di programma sarebbe del Consiglio comunale e non del Sindaco.

Con il secondo motivo viene censurato l'eccesso di potere, anche sotto il profilo di una violazione dell'obbligo precontrattuale di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., ritenendo il recesso illogico e contraddittorio rispetto ai precedenti atti dell'amministrazione favorevoli al progetto.

Nelle more del giudizio, con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 24 settembre 2014, il Comune di Beta ha reiterato la propria volontà di recedere dalla trattativa, motivandola con (i) la sopravvenuta chiusura nell'area confinante in Comune di Gamma di uno stabilimento

industriale (ii) l'opportunità di rinviare alla prossima redazione del PGT un'organica disciplina del territorio (iii) il fatto che l'accordo di programma si trovasse ancora in una fase iniziale ed ha pertanto deciso di non corso al procedimento avviato con la delibera di Giunta del 18 ottobre 2012, n. 176.

A seguito della volontà espressa dal Comune di Beta, è stata convocata in data 29 novembre 2014 la segreteria tecnica dell'accordo di programma che ha preso atto della delibera di Consiglio comunale n. 52 del 24 settembre 2014 riservandosi ogni decisione circa il prosieguo dell'accordo di programma.

La delibera del Consiglio comunale di Beta n. 54/2014 è stata impugnata dalla Società Alfa con ricorso per motivi aggiunti al ricorso proposto avverso la nota del Sindaco del 15 ottobre 2013 nei quali sono stati dedotti l'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, in quanto la delibera consiliare sarebbe illegittimamente volta, a porre nel nulla il ricorso introduttivo e in quanto risulterebbe violato l'obbligo precontrattuale di buona fede di cui all'art. 1337 c.c..

Nel ricorso per motivi aggiunti veniva altresì proposta domanda di risarcimento del danno, pari al valore dei terreni per cui è causa, da ritenere venuto meno per effetto del recesso dall'accordo del Comune di Beta.

Si è costituito in giudizio con memoria formale il Comune di Beta chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista dell'udienza pubblica sia la società Alfa che il Comune di Beta hanno depositato memorie.

La società ha ribadito le doglianze di ricorso e dei motivi aggiunti formulando riserva espressa di impugnazione avverso la delibera del Consiglio comunale di Beta di approvazione del PGT che aveva reso inedificabili i terreni di sua proprietà.

Il Comune di Beta si è così difeso:

Con memoria in pari data, per parte sua, il Comune ha articolato in modo compiuto le proprie difese:

- in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza, da identificare nella mancata opposizione della Società Alfa al verbale della riunione 29 novembre 2014 della segreteria tecnica dell'accordo di programma.

- sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso a causa dell'approvazione, con atti non impugnati, del PGT che prevedeva l'ubicazione della stazione ove già previsto dai precedenti strumenti di pianificazione urbanistica e rendeva agricole le aree della società Alfa;
- nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Quanto alla domanda di annullamento, ha evidenziato che la dismissione dello stabilimento Gamma ha fatto venir meno uno dei presupposti per collocare la stazione in Comune di Beta.

Quanto alla domanda risarcitoria, ha invece evidenziato come la stessa risultasse sfornita di prova.

All'udienza pubblica il TAR ha evidenziato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, derivante dalla natura non provvedimentale degli atti impugnati.

Il TAR ha dichiarato inammissibili le domande di annullamento proposte avverso i provvedimenti impugnati ritenendo fondato il rilievo d'ufficio ed ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo non provato l'asserito danno.

La Società Alfa ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.

L'appellante, dopo aver ripercorso gli eventi di causa, hanno dapprima censurato la sentenza di primo grado per non aver considerato che gli atti gravati, qualificabili come "atti amministrativi", costituirebbero un arresto procedimentale dell'intrapreso procedimento di conclusione di un accordo di programma precisando altresì che gli stessi impedirebbero in maniera illegittima l'attuazione dell'opera pubblica previamente condivisa, oblitererebbero tutta l'attività amministrativa già compiuta in passato e, infine, rinuncerebbero ad ingenti risorse pubbliche.

Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha invece censurato il capo della sentenza che ha dichiarato l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, derivanti dalla lesione del legittimo affidamento ritenendo di aver fornito la prova dei danni patrimoniali subiti e che in ogni caso il TAR non si sarebbe pronunciato sull'ulteriore voce di danno allegata relativa ai costi sostenuti dalla società per approntare quanto necessario in vista della futura probabile realizzazione dell'opera ritenendola erroneamente inglobata nella richiesta riguardante il danno da lesione dell'affidamento.



Comune di
Milano

Direzione Organizzazione e Risorse Umane
Area Acquisizione Risorse Umane

Il candidato rediga la memoria difensiva di merito in Consiglio di Stato nell'interesse del Comune appellato.